

Consultazione “Modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche” (10 giugno 2020)

Consultazione “Aggiornamenti delle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati” (10 giugno 2020)

Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare) ringrazia per l’opportunità concessa di partecipare alla consultazione sulle proposte di modifica alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari e di aggiornamento delle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati, pubblicate lo scorso giugno.

Di seguito sono riportati commenti, osservazioni, richieste di chiarimento e proposte di modifica su alcuni punti delle disposizioni, formulati tenendo conto anche di altri provvedimenti di recente pubblicazione.

Applicazione della nuova definizione di default – conteggio dei giorni di scaduto nel caso di prodotti rateali

Si apprezza la previsione contenuta nelle versioni in revisione delle circolari segnaletiche in consultazione (Circolare n. 272/2008 e successivi aggiornamenti e Circolare n. 217/96 e successivi aggiornamenti) che stabilisce che

“Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell’imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano modalità che seguono le regole stabilite nell’art. 1193 c.c. sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.”

Il richiamo dell’art. 1193 del Codice Civile, il quale come noto prevede che

“chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”

consente di concludere che il pagamento totale di una rata, nel caso di prodotti rateali, interrompa la continuità dello scaduto, anche nell’ipotesi in cui in concomitanza del rimborso della rata scaduta si presenti un nuovo scaduto su una rata successiva.

Proroga delle disposizioni transitorie relative all’applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9

Le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in consultazione recepiscono, tra gli altri, il Provvedimento del 9 aprile 2018, con il quale è stata estesa agli intermediari finanziari l’applicazione della disciplina transitoria in materia di IFRS 9 ai sensi dell’art. 473-bis CRR. Il citato Provvedimento prevede la



possibilità, per gli intermediari finanziari, di applicare il trattamento previsto dall'art. 473-bis CRR fino al 31 dicembre 2022.

Il Regolamento (EU) 2020/873 in materia di adeguamento della normativa bancaria in risposta all'epidemia COVID-19, come noto, ha previsto un'estensione di due anni della disciplina transitoria in materia di IFRS 9: si chiede pertanto che nella versione definitiva delle disposizioni in consultazione venga esteso al 31 dicembre 2024 il termine a favore degli intermediari finanziari per l'applicazione del trattamento previsto dall'art. 473-bis CRR.

Modalità e tempi di applicazione delle altre disposizioni di cui alle modifiche della normativa bancaria in risposta alla pandemia COVID-19

Nel documento recante disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in consultazione viene precisato che Banca d'Italia intende estendere agli intermediari finanziari l'applicazione delle modifiche in materia di fondi propri, rischio di credito, disciplina transitoria e metodi di consolidamento di cui al Regolamento (UE) n. 876/2019 ("CRR2") e che la data di applicazione delle nuove regole terrà conto di quanto previsto per le banche, anche in considerazione delle modifiche eventualmente apportate alla loro disciplina introdotte in risposta alla situazione di emergenza causata dall'epidemia di Covid-19, che anticipano in alcuni casi i tempi di entrata in vigore delle modifiche alla CRR.

Come noto, il Regolamento in materia di adeguamento della normativa bancaria in risposta all'epidemia COVID-19 (Regolamento (EU) 2020/873) è stato pubblicato nella G.U. dell'UE il 26.6.2020 e le principali disposizioni di modifica della CRR, quali i trattamenti preferenziali per le esposizioni verso PMI, i prestiti alle infrastrutture ed i portafogli di crediti rivenienti da operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione, si applicano alle banche già a partire dal 27 giugno 2020.

Sebbene si ritenga legittima l'applicazione sin da quella data delle richiamate disposizioni anche agli intermediari finanziari, si richiede che venga confermata quanto prima la loro applicazione agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al fine di contenere le asimmetrie di mercato indotte da sfasature temporali nell'applicazione delle norme nei confronti di intermediari aventi natura giuridica diversa ma operanti in una medesima arena competitiva.

Modifiche apportate alla Circolare 217 e operazioni di cessione del quinto dello stipendio

Le modifiche apportate alla Circolare 217 al fine di dare attuazione al Regolamento Delegato UE 2018/171 e alle Linee Guida dell'EBA prevedono, tra le altre cose, l'eliminazione del trattamento previsto per le esposizioni creditizie rientranti nelle classi di esposizioni "amministrazioni centrali e banche centrali", "amministrazioni regionali e enti territoriali" ed "enti pubblici", e l'introduzione di un trattamento specifico per i soli crediti commerciali verso questi organismi secondo quanto previsto dai paragrafi 25 e 26 delle Linee Guida.



Il precedente trattamento prevedeva che il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompesse nel momento in cui il debitore avesse effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultavano essere scadute da oltre 90 giorni.

Con il nuovo trattamento, invece, è previsto di sostituire il periodo di arretrato di 90 giorni con il periodo di 180 giorni per i soli contratti che riguardano la fornitura di beni e servizi.

L'eliminazione del precedente trattamento penalizza le operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione, in quanto si dovrebbe tener conto dei tempi tecnici di cui necessita l'Amministrazione Terza Ceduta (ATC) per cominciare a retrocedere gli importi all'ente creditore. L'Istituto Previdenziale, per esempio, ha tempi tecnici di almeno due o tre mesi per mettere in quota una cessione del quinto della pensione e questo può far sì che si verifichi il superamento delle soglie con la conseguente classificazione come credito deteriorato dell'Amministrazione Terza Ceduta (ATC), anche se in realtà si tratta di uno sconfinamento solo apparente riconducibile a tempi fisiologici.

Si chiede pertanto se sia possibile che il precedente trattamento venga mantenuto per la specificità tipica delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Altre disposizioni recenti non richiamate nella presente consultazione

Si rileva come il documento recante disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in consultazione, nell'individuare le recenti disposizioni europee già entrate in vigore per le banche che vengono estese agli intermediari finanziari, non menzioni il Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in tema di copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (c.d. *Prudential Backstop*).

La mancanza di un'esplicita estensione a tale categoria di operatori della ricordata normativa fa ritenere che gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, pur essendo tenuti ad applicare la nuova definizione di default, non siano invece chiamati nell'immediato ad applicare a livello individuale il meccanismo di cui al "*Prudential Backstop*".

Analogamente non viene fatta menzione, nel documento posto in consultazione, delle Linee Guida EBA per l'erogazione e il monitoraggio del credito, che sono state pubblicate in data precedente alla consultazione (29 maggio 2020). Anche in questo caso, riteniamo si debba intendere che non sia prevista un'applicazione delle citate Linee Guida agli intermediari finanziari a livello individuale.

Si prega di voler cortesemente confermare, nell'ambito del documento che sintetizza l'esito della consultazione, la correttezza delle interpretazioni proposte nel presente documento.